

**All'Autorità Portuale di Savona
Via Gramsci, 14 - 17100 SAVONA**

Savona,

fidejussione n° **di €**.....

Premesso che:

codesta Amministrazione ha invitato il/la

con residenza in a

versare una cauzione di € a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza di:

concessione di aree demaniali/manufatti ai sensi dell'art. 36 cod. nav. (elenco aree/manufatti);

concessione di aree demaniali/manufatti/banchine comprese nell'ambito portuale di Savona/Vado Ligure ai sensi dell'art. 18 della Legge 84/94 e s.m.i. (elenco aree/manufatti/banchine)

esercizio di attività di impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i. e secondo quanto previsto dall'art. 6 del Regolamento di cui al D.M. 585/1995

esercizio di attività di impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i. limitatamente ai servizi portuali e secondo quanto previsto dall'art. 3 del D.M. 132/2001

occupazione di banchine, aree retrostanti e spazi pubblici nel bacino portuale di Savona - Vado Ligure, autorizzata dall'Autorità Portuale di Savona ai sensi dell'articolo 50 del codice della navigazione

tutto ciò premesso

L'Istituto e per esso i suoi legali rappresentanti signori:

..... nella sua qualità di

nato a il

..... nella sua qualità di

nato a il

si costituisce fidejussore, nell'interesse di a favore di codesta Autorità, fino alla concorrenza di € corrispondenti all'ammontare di detto deposito cauzionale a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dai rapporti meglio indicati in premessa.

Tale fidejussione, l'Istituto, sottoscritto nei nomi ed in rappresentanza come sopra, presta e costituisce "a prima richiesta", obbligandosi a provvedere all'immediato versamento e comunque entro trenta giorni dal pervenimento di richiesta a mezzo raccomandata a.r., senza opporre riserva alcuna, rimossa ogni eccezione e nonostante eventuali opposizioni da parte dell'obbligato principale e/o di terzi, con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'articolo 1944 del Codice Civile volendo ed intendendo rimanere, come in effetti rimane, obbligato in solido con

La garanzia è prestata in conformità all'articolo 17 Reg. Cod. Nav. per qualunque obbligo derivante dal rapporto concessorio per inadempienze verificatesi anche anteriormente alla sottoscrizione della presente fidejussione, purché l'amministrazione demaniale ne abbia avuto notizia durante la validità della fidejussione medesima.

La garanzia è prestata in conformità:

- all'art. 6 del Regolamento di cui al d.m. 585/1995 per esercizio di attività di impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i.
- all'art. 3 del d.m. 132/2001 per esercizio di attività di impresa portuale ai sensi dell'art. 16 della legge 84/94 e s.m.i. limitatamente ai servizi portuali.
- all'art. 16 del Regolamento per l'utilizzo di banchine e spazi portuali pubblici adottato dall'Autorità Portuale di Savona.

La presente fidejussione è valida dal al e si intenderà tacitamente e automaticamente prorogata di anno in anno salvo disdetta da parte di questo Istituto a mezzo lettera raccomandata A/R che dovrà pervenire a codesta Autorità almeno 3 mesi prima della data di scadenza. Analoga comunicazione l'Istituto si impegna a fare anche nel caso in cui la richiesta di disdetta provenga da

La garanzia resta valida fino a dichiarazione di svincolo da parte dell'amministrazione.

Il mancato o ritardato pagamento del premio/commissioni o di supplementi di premio/commissioni, non sarà opponibile all'Amministrazione ai fini della validità della garanzia.

Qualsiasi controversia in merito alla presente fidejussione sarà sottoposta in via esclusiva alla competenza del foro di Savona.